



N. R.G. 3269/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lina Tosi - Presidente

dott. Alessandra Ramon - Giudice

dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3269/2015 R.G.

promosso da:

A **S.R.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. e

attore

e con l'intervento di

B **S.R.L. in liquidazione.** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

contro

C **D**, rappresentati e difesi dagli avv.ti

e

E rappresentato e difeso dagli avv.ti e



F _____, rappresentata e difesa dagli avv.ti

G _____, **H** _____, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Memigio Belcredi e RuNgero Sonino

I _____, **L** _____, rappresentati e difesi dall'avv.

M _____, contumace

N _____, rappresentato e difeso dagli avv.ti _____, _____

Convenuti

E con la chiamata in causa di

O _____ (per chiamata di **H** _____), rappresentati e
difesi dagli avv.ti _____ e _____

P _____ (per chiamata di **N** _____), rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giovanni Roveda e Gianbattista Maggiolo

P _____ (per chiamata di **G** _____), rappresentata e difesa dagli avv.ti
_____, _____ e _____

Q _____ (per chiamata di **I** _____),
rappresentata e difesa dall'avv. _____

R _____, **S.P.A.** (per chiamata di **L** _____), rappresentata e
difesa dagli avv.ti _____ e _____

avente per oggetto: azione di responsabilità

CONCLUSIONI

L'attore così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

In via istruttoria:

a) ammettere tutti i documenti depositati (compresi quelli indicati infra capo VII) nonché accogliere tutte le istanze istruttorie dedotte in causa da parte attrice tra cui in particolare quelle formulate nella memoria istruttoria a prova diretta del 14.03.2016 e nella memoria a



prova contraria del 04.04.2016 e all'udienza del 18.01.2017, senza che ci sia alcuna rinuncia alle proprie istanze istruttorie di cui quindi si insiste per il loro esperimento;

b) si chiede, altresì, sui fatti sopravvenuti dopo la scadenza dei termini istruttori, di sentire come testimoni sui seguenti capitoli le dott.sse **S** domiciliata presso il suo studio in via

e la dott.ssa **T** domiciliata presso il suo studio in , rispettivamente Liquidatore Giudiziale e Commissario Giudiziale della società **U** Srl in Liquidazione, sui seguenti capitoli:

Vero che Lei è Commissario Giudiziale/Liquidatore Giudiziale (in alternativa) della società **U** Srl in Liquidazione già con sede ad

, nell'ambito del concordato preventivo approvato dal Tribunale di Padova R.G. G.D. dott.ssa Zambotto (si rammostri doc: Tomo I, Tomo II)?

2) Vero che Lei si è occupata, con la qualifica di cui al capitolo precedente, di seguire, nell'ambito del concordato in parola, la liquidazione dei cespiti della società predetta, già definita al gennaio 2018, dal quale risulta che le somme ricavate ad oggi sono del tutto insufficienti per soddisfare i creditori chirografari compresa anche la creditrice società **A** S.r.l., attuale attrice, che quindi non riceverà nulla?

3) Vero che quindi la previsione contenuta nella relazione del Commissario Giudiziale (si rammostri doc:Tomo II) secondo cui i creditori chirografari avrebbero ricevuto il 3,59 % del loro credito, se la liquidazione si fosse svolta secondo il piano di concordato, non risulta soddisfatta, atteso che le somme ricavate dai cespiti venduti sono insufficienti per distribuire somme ai creditori chirografari?

II) In via di merito:

si dichiara che la **A** Srl agisce quale sostituto processuale della **B** Srl in Liquidazione, alla luce della cessione di tutti i crediti oggetto della presente causa come risultante

dai documenti depositati e dichiarato della stessa attrice;

III) contrariis reiectis, accertati nei confronti dei convenuti citati da parte attrice, in relazione al loro ambito di competenza e tenuto conto del concorso tra loro, i plurimi fatti illeciti anche qualificabili



come reato, come denunciati in atti, si accerti l'obbligo di risarcire in solido tra loro ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attrice come dedotto in atti e comunque come risultante

nel corso di causa o in via subordinata secondo equità;

IV) si condanni al risarcimento del danno a favore della **A** S.r.l., quale sostituto processuale della **B** Srl in Liquidazione cessionaria dei crediti azionati con la presente causa;

V) in via meramente subordinata, nel caso allo stato degli atti non sia possibile, dichiarare la posizione di sostituto processuale dell'attrice come sopra dedotto, si condannino i convenuti al risarcimento dei danni accertati nel capo III, a favore dell'attrice **A** S.r.l.;

VI) in ogni caso condannarsi le controparti all'integrale rifusione delle spese di lite, e precisamente i borsuali, onorari ed accessori (IVA e C.P.A.) comprese spese generali 15%;

VII) si depositano i seguenti documenti di cui si chiede l'ammissione di cui si dichiara che i seguenti file sono conformi al supporto da cui sono stati tratti:

Tomo XV

1) visura camerale ordinaria **B** Srl in Liquidazione del 22.01.2018;

2) file cessione_credito_file.zip, contenente i seguenti file:

3) **A** _**B** _cessione_credito-3-11-2016.pdf

4) **A** _**B** _cessione_credito-3-11-2016.pdf.m7m

5) **A** _**B** _cessione_credito-3-11-2016.pdf.m7m.p7m

6) **A** _**B** _cessione_credito-3-11-2016.pdf.m7m.p7m.tsr

7) **A** _**B** _cessione_credito-3-11-2016.pdf.p7m

8) **A** _**B** _cessione_credito-3-11-2016.pdf.tsr".

I convenuti **D** e **C** precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

"In via preliminare:

Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, in quanto competente il Tribunale Ordinario di Padova.

Nel merito:



Rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con rimborso delle spese e del compenso professionale.”

La convenuta **F** precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria del caso in rito e nel merito, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

Visto l'art. 295 c.p.c. disporre la sospensione del giudizio

Accertare e dichiarare l'inammissibilità della azione

NEL MERITO

Rigettare le domande di **A** Srl perché infondate in fatto ed in diritto e mandare assolta **F**

In Subordine, occorrendo in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna di **F**, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare **E**

e **D** a manlevare, garantire e tenere indenne **F**

da ogni e qualsiasi pretesa di **A** Srl.

Con il favore delle spese”

I convenuti **I** e **L** precisano le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

In via preliminare pregiudiziale di rito.

Preliminarmente si eccepisce l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'azione instaurata da parte attrice avendo gli organi sociali operato per una società in liquidazione, sottoposta alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, omologato con provvedimento del Tribunale di Padova in data 06.02.14, ancora in corso di esecuzione.

In via principale e nel merito:

Respingere le domande dell'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate in alcun modo, per quanto dedotto ed argomentato in narrativa.



Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, 4% CPA e 22% IVA;

In via subordinata e sempre nel merito:

Ove venisse da controparte provata, e dal Tribunale ritenuta, una qualche responsabilità totale e/o parziale nella causazione dei danni subiti da parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata **Q**, in

persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in

Torino a manlevare l'esponente **I** da ogni somma dovuta a parte attrice in base alla polizza RCT prodotta in atti.

Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, 4% CPA e 22% IVA.

Ove venisse da controparte provata, e dal Tribunale ritenuta, una qualche responsabilità totale e/o parziale nella causazione dei danni subiti da parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata **R** SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale

CAP 31021 in manlevare l'esponente **L** da ogni somma dovuta a parte attrice in base alla polizza RCT prodotta in atti.

Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, 4% CPA e 22% IVA”.

Il convenuto **G** precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“Voglia il Tribunale Ill.mo

Contrariis rejectis,

Nel merito

Dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque respingere tutte le domande avversarie.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare tenuta e condannare **P** al rimborso in favore del dott. **G** di ogni somma che quest'ultimo fosse condannato a pagare a **A** srl.

In punto spese



Condannare **A** al pagamento delle spese legali sostenute dal dott.

G e da **P**.

Condannare **P** al pagamento delle spese legali sostenute dal dott. **G**,
totalmente o nella misura in cui esse non siano poste a carico di **A**”.

Il convenuto **H** precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle
conclusioni telematico:

“Voglia il Tribunale Ill.mo

Contrariis reiectis,

Nel merito

Dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque respingere tutte le domande
avversarie.

In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, dichiarare
tenuta e condannare **O** al rimborso in favore del dott.

H di ogni somma che quest’ultimo fosse condannato a pagare a **A** srl.

In punto spese

Condannare **A** al pagamento delle spese legali sostenute dal dott.

H e da **O**.

Condannare **O** al pagamento delle spese legali sostenute dal dott.

H, totalmente o nella misura in cui esse non siano poste a carico di **A**
”.

Il convenuto **N** precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle
conclusioni telematico:

“Nel merito in via principale

Rigettarsi le domande avanzate da **A** srl in quanto infondate in fatto ed in
diritto.

Nel merito in via subordinata

Nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate da **A**
srl, stabilirsi e determinarsi le singole responsabilità degli amministratori, sindaci e
del revisore legale e conseguentemente condannarsi eventualmente il dott. **N**



al risarcimento dei danni nella misura che sarà ad esso ritenuta personalmente imputabile con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto.

Per quanto occorrer possa rigettarsi la domanda svolta da **P**

di rigetto della domanda di manleva svolta dal dott.

N .

Per l'effetto ed in ogni caso, ogni domanda ed eccezione rimossa, dichiararsi tenuta e condannarsi **P** , con sede legale in

in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevato ed indenne il dott. **N** da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse ad esso derivare in relazione alla presente causa e per l'effetto condannare pertanto **P** , con sede legale in

, a corrispondere direttamente a **A** srl quanto il dott. **N** fosse tenuto a corrispondere alla stessa a qualunque titolo o ragione in relazione alla presente causa.

In ogni caso

Con vittoria di compensi e spese.

In via istruttoria

Il dott. **N** , ogni ulteriore istanza riservata, chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di **P**

nonchè per testi, indicando a testi e di Verona sulle seguenti circostanze:

- 1) vero che il dott. **N** è assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. IFL0003051.019044 sottoscritta da **P** (già);
- 2) vero che il dott. **N** è assicurato per la responsabilità professionale con la polizza di cui al precedente punto a far data dal 16.2.2012 e sino al 30.6.2016 con **P** (già);
- 3) vero che il dott. **N** ha regolarmente corrisposto i premi di cui alla copertura assicurativa indicata al precedente punto;



4) vero che la polizza sottoscritta dal dott. **N** n. IFI0003051.019044 prevede la retroattività illimitata.

Senza voler in alcun modo alterare l'onere probatorio incombente a parte attrice si chiede, laddove ritenuto, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare la correttezza dell'operato del revisore dott. **N** in relazione all'attività svolta sulla base della documentazione di cui è causa.

In relazione alle spese di lite, gli scriventi difensori, dichiarano di avere svolto l'intera attività difensiva, senza alcun esborso da parte del proprio assistito, ad eccezione dell'importo di Euro 4.000,00 di cui Euro 1.056,49 a titolo di spese non imponibili ed Euro 2.943,51 a titolo di compenso.

Pertanto, essendo che le spese di lite sono state sostenute per quasi la totalità da parte dei sottoscritti difensori e i relativi compensi ed onorari non sono stati riscossi ad eccezione di quanto sopra, si richiede la distrazione delle spese liquidate in favore dei sottoscritti difensori ex art. 93 c.p.c..”.

Il convenuto **E** precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico:

“In via preliminare:

Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, in quanto competente il Tribunale Ordinario di Padova.

Nel merito:

Rigettarsi tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti del signor **E**, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con ristoro delle spese e dei compensi professionali, con distrazione degli stessi in favore del procuratore, ex art. 93, primo comma, c.p.c., dichiarando, il medesimo procuratore, di non averli riscossi e di avere anticipato le spese.”

I terzi chiamati assicuratori dei **O** precisano le conclusioni come da foglio telematico:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:



In via principale e di merito:

- respingere ogni domanda formulata dall'attrice **A** srl nei confronti del convenuto Dr. **H** ;
- accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa stipulata dal Dr. **H** con i terzi chiamati per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti degli Assicuratori dei **O** ;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In via subordinata di merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta in capo al convenuto Dr. **H** una qualsivoglia responsabilità, accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa azionata per tutti i motivi esposti in narrativa, con conseguente rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di **O** ;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In via ulteriormente subordinata e nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un seppur minimo profilo di responsabilità in capo al Dr. **H** e venisse altresì riconosciuta l'operatività della polizza assicurativa, limitare la domanda di manleva da questi svolto nei confronti degli **O** al danno effettivamente risarcibile nei termini di polizza, comunque entro il massimale ivi previsto sempre che detto massimale non sia già stato eroso per effetto di altre richieste di risarcimento ricadenti nella stessa annualità di polizza, e con l'applicazione dello scoperto di € 5.000,00 ivi indicato;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”

La terza chiamata **Q** precisa le conclusioni come da fogliotelematico:

“Preliminarmente respingersi l'eccezione di incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, ovvero dichiararsi la stessa inammissibile.

“In principalità respingersi la domanda per quanto di ragione del convenuto **I** e, per l'effetto, respingersi la domanda di garanzia di costui nei confronti di



Q, ovvero dichiararsi non luogo a provvedere sulla stessa se così meglio visto.

“In subordine respingersi comunque la domanda di garanzia del convenuto **I** nei confronti di **Q** anche per inefficacia della copertura assicurativa nel caso di specie.

“In subordine ulteriore, e salvo gravame, previa determinazione della percentuale di responsabilità del signor **I** nella causazione del danno lamentato da Parte Attrice nel concorso con gli altri soggetti che saranno ritenuti responsabili, limitarsi l’ammontare dell’indennizzo assicurativo a carico di **Q** alla somma corrispondente a tale percentuale, comunque esclusa ogni solidarietà esterna ex art. 2055 CC del suddetto assicuratore e in tutti i casi con deduzione della franchigia del 20% (venti per cento) dell’indennizzo dovuto sino a concorrenza del tetto di € 25.000 (venticinquemila Euro) ed entro il limite massimo del massimale di € 450.000 (quattrocentocinquantamila Euro).

Spese rifuse, da chi di ragione”

La terza **P** chiamata in causa dal convenuto **N** precisa le conclusioni come da foglio telematico:

“Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, voglia il Tribunale di Venezia:

1. In via preliminare, accertare e dichiarare l’incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, in quanto competente il Tribunale Ordinario di Verona.

2. Nel merito, respingere le domande formulate dall’attrice nei confronti del Dr.

N perché tutte infondate in fatto ed in diritto.

3. In subordine, stabilirsi e determinarsi le singole responsabilità dei convenuti e, per l’effetto, limitare ogni eventuale condanna del Dr. **N** al risarcimento dei danni nella misura ad esso personalmente imputabile con esclusione di ogni vincolo di solidarietà con qualsivoglia altro convenuto.



4. In ogni caso, respingere la domanda di manleva avanzata dal Dr. **N** contro **P** ;
5. In via ulteriormente subordinata, limitare ogni pronuncia nei confronti di **P** nei limiti, condizioni, massimali, scoperti e franchigia previsti dalla polizza **P** n.° IFL0003051010135.
6. In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa.”

La terza **P** chiamata in causa dal convenuto **G** precisa le conclusioni come da foglio telematico:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare:

- nel merito, in via principale:

(i) respingere tutte le domande svolte da **A** contro il dott. **G** siccome manifestamente infondate;

- in via subordinata, nel merito: (ii) nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità del convenuto dott. **G** a titolo colposo, contenere la condanna entro i termini e le condizioni di Polizza;

- in ogni caso: spese e competenze di lite integralmente rifuse.”

La terza chiamata **R** spa precisa le conclusioni come da foglio telematico:

“In via preliminare:

Svolti i necessari accertamenti, dichiararsi l’improcedibilità/inammissibilità della domanda ex adverso formulata per i motivi esposti in atti.

Nel merito:

Rigettarsi la pretesa avanzata nei confronti dell’assicurata Dr.ssa **L** siccome infondata in fatto e diritto, per quanto esposto in atti.

In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda principale e, in ipotesi ulteriormente denegata e non creduta, di accoglimento della domanda di garanzia conseguentemente avanzata nei confronti della deducete impresa d’assicurazioni, accertarsi e dichiararsi la medesima impegnata all’indennizzo contrattuale in applicazione delle condizioni di polizza, ivi compresi massimale, scoperto, franchigia,



limitazioni ed esclusioni, in quanto in questa sede integralmente richiamati siccome contemplati dal testo di polizza, da considerarsi parte integrante del presente scritto.

Con espressa riserva di separata azione di rivalsa nei confronti degli eventuali coobbligati.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

A, società che opera nel settore dei trasporti, esponeva di aver stipulato in data 26.1.2012, in qualità di vettore, un contratto di trasporto denominato “Contratto di Trasporto – Logistica Distributiva 2012” con la società **U** srl, con previsione di termini di pagamento dilazionati di 30 giorni dall’emissione della fattura.

Le fatture emesse da **A** venivano regolarmente saldate da **U** srl fino al 30.8.2012, mentre quelle successive non sono state pagate, per un importo complessivo di € 98.566,00, di cui € 84.203,30 in sorte capitale, oltre interessi moratori e spese di lite, portati dal decreto ingiuntivo n. 165/2013, non opposto, emesso dal Tribunale di Treviso.

In data 18.2.2013 **U** srl presentava domanda di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Padova, che veniva poi omologato con decreto di data 6.2.2014.

L’attrice è stata ammessa in chirografo per un credito pari ad € 94.272,31.

A fronte di una proposta di concordato che prevedeva il pagamento del 23,67% dei crediti chirografari, il Commissario Giudiziale ha determinato che la percentuale realistica di realizzo non avrebbe superato il 3,59% e pertanto il credito di **A** non sarebbe stato sostanzialmente recuperabile.

Parte attrice, sulla base dell’esame dei bilanci di **U** srl dal 2008 in poi, ha riscontrato una serie di gravi irregolarità, tali da determinare una perdita di capitale sociale già nel 2008, situazione di perdita del capitale sociale che si sarebbe protratta anche negli esercizi successivi.



a) Posizione **Z** : nel bilancio 2008 di **U** : è riportato un credito derivante da finanziamento concesso in favore della società **Z** per € 505.331,00 e inoltre la partecipazione in **Z** risulta valutata al prezzo di costo, pari ad € 130.000. La società **Z** nell'ultimo bilancio pubblicato del 2007 presentava una situazione di difficoltà economico-finanziaria. Nel bilancio 2009 non viene riportato il credito verso **Z** e, secondo parte attrice, da ciò si ricava che il credito in parola sarebbe stato pagato nel 2009, pur non essendo possibile alcun pagamento in quanto **Z** si trovava in palese perdita del capitale sociale, era indebitata e non aveva cespiti patrimoniali. Secondo **A**, **U** avrebbe dovuto deliberare la rinuncia al credito e svalutare la partecipazione in **Z**.

Inoltre, il bilancio 2009 non risulta corredato dalla relazione dei Sindaci

b) Scissione: in data 22.12.2008 l'assemblea straordinaria di **U** ha deliberato la scissione della società con decorrenza dal 1.1.2009, con conferimento a **V** srl ditutti gli immobili, mentre in capo a **U** permaneva l'azienda, già decotta.

c) Altre irregolarità del bilancio 2009, 2010, 2011: nel bilancio 2009 difetta la relazione del Collegio Sindacale.

Parte attrice contesta l'utilizzo delle imposte anticipate stanziare negli anni precedenti, pure se gli amministratori non ritenevano ragionevole prevedere per il futuro redditi imponibili in capo alla società; censura la mancata previsione di un fondo di svalutazione, a fronte di crediti verso clienti iscritti per € 3.853.556 (solo con il bilancio 2012 viene svalutato il 30% dei costi) e, sulla base dei rilievi contenuti nella relazione del revisore contabile, lamenta la capitalizzazione di costi per € 32.000, di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per € 52.000 (nei bilanci 2010 e 2011 manca l'assenso del Collegio sindacale per la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo e per il valore dell'avviamento) e il mancato stanziamento di oneri differiti per ferie e permessi non goduti per € 137.000.

Infine, il socio di maggioranza **Y** spa aveva promesso in modo irrevocabile un versamento in conto futuro aumento di capitale per € 600.000, provvedendo al versamento di € 400.000 al 10.12.2009, mentre il restante importo di € 200.000 avrebbe dovuto essere versato in due rate entro il 30.6.2010 e



31.12.2010 e non avrebbe potuto essere iscritto in una riserva di capitale, prima del suo effettivo versamento.

- d) Partecipazione in **X** srl: **U** era titolare di una partecipazione in **X** srl, posta in liquidazione il 9.9.2009 e iscritta nei bilanci di **U** al 31.12.2009 e al 31.12.2010 al valore di costo, pari ad € 150.000. Secondo **A** il valore della partecipazione avrebbe dovuto essere svalutato a partire dal bilancio 2009, in ragione delle difficoltà economiche manifestate da **X**, evidenziate dall'omesso tempestivo deposito dei bilanci, dalle dichiarazioni rese nel corso delle assemblee di **X**, dalla cessione del marchio della stessa, non essendo invece sufficiente per il mantenimento del valore di costo la lettera del liquidatore di **X** che garantiva ai soci la restituzione del capitale sociale senza perdite.

La partecipazione è stata svalutata nel bilancio 2011.

- e) Rapporti con **W**

U ha effettuato in data 30.10.2009 la cessione di un ramo di azienda a favore di **W**.

Il prezzo di € 90.000 avrebbe dovuto essere pagato ratealmente tra il 20.11.2009 e il 30.4.2010, mentre non è mai stato corrisposto.

A ha contestato che per i bilanci a partire 2010-2012 il credito è rimasto iscritto al valore nominale e non sono stati iscritti fondi svalutazione credito.

Tanto premesso in ordine alle erroneità delle appostazioni nei bilanci esaminati dal 2008 al 2012, parte attrice osservava che gli amministratori di **U** srl avrebbero dovuto porre in essere entro luglio e comunque entro la fine del 2008 gli adempimenti di cui agli artt. 2484, 2485, 2486 e 2487 c.c. e, in difetto di continuità aziendale, non avrebbero potuto provvedere a dar corso alla scissione.

Inoltre, anche negli esercizi successivi permaneva la situazione di perdita del capitale sociale, che avrebbe dovuto essere rilevata in sede di approvazione del bilancio, con conseguente doverosa adozione delle misure di cui agli artt. 2484, 2485, 2486 e 2487 c.c.

Ancora, rilevava parte attrice che la falsità nella redazione dei bilanci 2008 e 2009 integrava il reato di false comunicazioni sociali in danno dei creditori ex art. 2621 c.c. ed in subordine ex art. 2621 c.c.



Conveniva in giudizio gli amministratori di **U** srl in carica dal 2008 al 2013 (C in carica dal 12.1.2000 al 10.4.2009 e Presidente del Cda, **D** e **E** dal 12.1.2000 al 27.2.2013, **M** Presidente del Cda dal 29.5.2009 al 18.5.2012 e in carica fino al 27.2.2013, **F** dal 29.5.2009 al 18.5.2012), i membri del Collegio sindacale (**H** dal 29.5.2009 al 22.10.2010, poi sostituito da **L** fino al 19.7.2012, **G** e **I** in carica dal 29.5.2009 al 19.7.2012), il revisore contabile **N** dal 29.5.2009 al 22.10.2010, poi sostituito dal Collegio dei revisori composto dai tre Sindaci **G** , **I** e **L** dal 22.10.2010 fino al 19.7.2010, come da prospetti contenuti alle pagg. 39 e ss. dell'atto di citazione.

Assumeva che **A** mai avrebbe contrattato con **U** se fosse stata resa nota la situazione di dissesto e di liquidazione della società e che, pertanto, gli amministratori e sindaci rispondevano ex art. 2394 c.c., per non aver osservato i doveri di conservazione del patrimonio sociale e per aver continuato l'attività sociale in violazione degli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c..

Lamentava di aver subito, a causa della perdita del credito, non solo un danno patrimoniale di € 98.566,66, oltre accessori ed interessi, ma anche danni non patrimoniali, derivanti dalla commissione dei reati di cui agli artt. 2622, 2621, 2629, 2634 c.c.

Concludevano chiedendo la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, la società **A** Srl dichiarava di aver ceduto i crediti vantati nella presente causa a favore della società **B** Srl in Liquidazione, come risultante da atto firmato con firma digitale del novembre 2016, di cui allegava i relativi file e di agire quale sostituto processuale ex art. 111 c.p.c.

Si costituivano tutti i convenuti, ad eccezione di **H** di cui veniva dichiarata la contumacia.

I convenuti **U** proponevano eccezione di incompetenza per materia della Sezione specializzata di Impresa del Tribunale di Venezia, in quanto non comprese tra quelle indicate nell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 168/2003, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 1/2012, convertito con modifiche nella legge n. 27/2012, il quale si riferisce, esclusivamente, alle cause ed ai procedimenti relativi a "rapporti societari", dovendosi



intendere per tali i soli rapporti interni alla società, che traggono origine e fondamento dal rapporto di società, con esclusione dei rapporti che la società intrattiene con in terzi.

Il presente procedimento, doveva, quindi, essere radicato avanti il Tribunale Ordinario, in particolare, avanti al Tribunale di Padova, Ufficio Giudiziario territorialmente competente sulla base del luogo di residenza dei convenuti.

I convenuti **F** , **I** , **L** , **G** , **H** hanno eccepito che le domande proposte dall'attrice sono inammissibili, improcedibili o comunque non ci sarebbe la legittimazione in quanto è stato omologato il concordato della società **U** di cui alla sentenza del Tribunale di Padova 06.02.2014.

La convenuta **F** chiedeva disporsi la sospensione del presente procedimento, in attesa della conclusione della fase liquidatoria del concordato **U** srl, non essendo certa la percentuale di riparto in favore dei creditori chirografari.

Eccepiva la prescrizione della parte del credito nei confronti di **U** srl non azionata in via monitoria.

Nel merito le difese dei convenuti possono essere così riassunte.

Scissione

Nel 2012, quando **A** iniziò i propri rapporti con **U** , tale ultima società aveva già la consistenza patrimoniale post scissione e **A** doveva essere a conoscenza che gli immobili di **U** erano stati conferiti in **V**

Rapporti con **Z**

La prospettazione attorea sarebbe infondata per l'avvenuto trasferimento del credito e della partecipazione a **V** srl a seguito di scissione e per tale motivo il credito non compare nel bilancio 2009, come comprovato dal primo bilancio di **V** al 31.12.2009 (fasc. parte attrice nel tomo VIII al n. 2; a pag. 4 viene indicata tra le controllate di **V** **Z** e a pag. 9 viene evidenziato il credito verso la controllata **Z**) e in ogni caso i dati rappresentati in bilancio, ai fini che rilevano nella presente causa, sono corretti. Sia che il credito sia stato ceduto sia che dovesse essere svalutato, esso non doveva essere riportato nel bilancio 2009.

Partecipazione in **X srl**



Deducco le difese dei Sindaci che costoro non avevano facoltà di accedere ai documenti riservati di X, ma si erano fondati sulle dichiarazioni del liquidatore, che prevedeva un esito della liquidazione senza perdite di valore capitale per i soci di X.

Nella prima di tali dichiarazioni il liquidatore comunicava che X, in forza di contratto stipulato con Y, aveva maturato un corrispettivo considerevole; nella seconda dichiarazione, il liquidatore dava conto dello scioglimento del suddetto controllo e del versamento da parte di Y di un considerevole indennizzo.

Cessione ramo di azienda a W

W era un importante cliente di U e pagava regolarmente le fatture emesse. Risultano regolari i pagamenti relativi all'anno 2010 per un importo di € 312.000.

W ha manifestato difficoltà finanziarie nel 2011 e queste sono emerse solo nel bilancio relativo all'esercizio 2011 e approvato nel 2012, dopo l'inizio dei rapporti tra le A e U.

Il doc. 10 (fasc. G) comprova i rapporti di dare avere tra le due società.

La simulazione della cessione del ramo di azienda, avente come oggetto la vendita all'ingrosso di materiale di pulizia in Comune di Bergamo, sarebbe smentita dal fatto che U dalla data di cessione del ramo di azienda non ha più indicato la propria sede secondaria in Bergamo, come risulta dalla visura camerale storica di U (tomo III b, doc. 1).

I sindaci G, H, I, L e il revisore contabile N venivano autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative, che chiedevano il rigetto delle domande proposte nei confronti dei loro assicurati e facevano valere l'inoperatività delle rispettive polizze, instando in ogni caso per il rigetto delle domande di garanzia.

L'eccezione pregiudiziale di incompetenza per materia non è meritevole di accoglimento.

Non ha pregio l'interpretazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 168 del 2003, comma 2 lett. A), secondo la quale i rapporti societari andrebbero intesi, come limitati ai rapporti tra soci o organi sociali e la società.

Il dettato normativo attribuisce alla competenza della Sezione Specializzata le azioni di responsabilità "da chiunque promosse" contro gli organi sociali e contro il soggetto incaricato della revisione "per fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha



conferito l'incarico e nei confronti di terzi danneggiati". Il termine "chiunque" è utilizzato dal legislatore per non porre alcun limite soggettivo al rapporto che si intende regolare.

Inoltre, in seno al comma 2 lett. A) dell'art. 3 attribuisce espressamente alla competenza della sezione specializzata le azioni dei creditori delle società controllate contro gli organi sociali della controllante.

Infine, nella citata lett. a) sono menzionate tutte le ipotesi di opposizioni da parte dei creditori nei casi di operazioni societarie, proprio ad indicare che per "rapporti societari" si intende ogni rapporto che vede coinvolti terzi, come i creditori o i danneggiati.

È infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che in sede di concordato la stessa società **U** srl ha riconosciuto il credito di **A** .

Venendo alla trattazione del merito, il Collegio osserva quanto segue.

Parte l'attrice ha addebitato agli amministratori **C** , **E** e **D** , **M** , **F** e ai sindaci **I** , **L** e **G** , al revisore **N**

l'inadempimento dei propri doveri rispettivamente gestori e di controllo, quanto alla corretta rappresentazione dei bilanci 2009, 2010 della **U** srl in relazione alle poste indicate in parte narrativa e l'indebita prosecuzione dell'attività sociale da parte di **U** srl

L'attrice ha poi illustrato il pregiudizio subito in termini di mancato soddisfacimento da parte di **U** srl del proprio credito, a seguito dell'ammissione di quest'ultima alla procedura di concordato preventivo.

L'azione di responsabilità qui in esame va ricondotta alternativamente alla disciplina di cui all'art.2394 cc, dettata per le spa sotto il titolo "responsabilità verso i creditori sociali", disciplina quest'ultima che, secondo un costante orientamento di questo Tribunale, è applicabile anche per le srl, ovvero alla disciplina dettata per le srl dall'art.2476 cc sesto comma (omogenea a quella dettata per le spa dall'art.2395 cc sotto il titolo "azione individuale del socio e del terzo").

Nel primo caso, il creditore può far valere nei confronti degli amministratori e/o dei Sindaci della società sua debitrice il danno direttamente derivatogli da condotte dolose o colpose di costoro, nel secondo caso il creditore può far valere nei confronti degli amministratori della società sua debitrice il danno consistente nella incapienza del patrimonio sociale quando



tale incapienza consegua alla inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

Trattandosi di azioni extracontrattuali grava sull'attore l'allegazione e la prova delle condotte asseritamente inadempienti e del pregiudizio subito.

Quanto all'azione ex art. 2394 c.c. essa configura una responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, tenuti alla conservazione del patrimonio sociale quale garanzia per generica per i creditori ex art. 2740 c.c. e presuppone che gli amministratori abbiano tenuto un comportamento colposo o doloso, idoneo a diminuire il valore patrimoniale della società.

L'atto che diminuisce il patrimonio della società deve essere compiuto necessariamente dopo il sorgere del credito vantato nei confronti dell'attore.

Il creditore dispone come garanzia dell'intero patrimonio della società al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non invece il patrimonio che la società poteva avere in passato.

Nel caso di specie, invece l'attrice non ha neppure allegato che al momento nel quale ella avrebbe dovuto ricevere il pagamento da parte di U srl, quest'ultima avesse disponibilità tali da consentirle il pagamento, poi venute meno in dipendenza delle condotte negligenti degli amministratori.

Al contrario, la stessa attrice ha invece lamentato che fin dall'esercizio 2009 U srl fosse gravata da passività tali da farla ritenere in stato di scioglimento, sì che la prospettazione dell'attrice riguarda condotte dei convenuti non idonee, neppure sotto il profilo dell'allegazione, a rappresentare la "causa" del mancato pagamento in discussione.

Come noto, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza esaminare le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica (Cfr. ex multis Cass. civ. S.U. n. 9936 del 2014), sicché non appare necessario soffermarsi sulla questione della proponibilità e/o inammissibilità dell'azione ex art. 2394 c.c. in caso di ammissione al concordato preventivo.



Quanto, invece, alla domanda risarcitoria per induzione alla stipula del contratto di trasporto attraverso deposito dei bilanci 2009 e 2010 asseritamente “falsi”, reputa il Collegio che la causa debba istruita a mezzo di ctu contabile, come disposto da separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, NON definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3269/15 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da A spa nei confronti dei convenuti ai sensi dell’art. 2394 c.c.;
- dispone la remissione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 7 febbraio 2019

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it





TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Tribunale di Venezia

Sezione Specializzata in Materia di Imprese

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:

dott.ssa Lina Tosi - Presidente

dott.ssa Alessandra Ramon - Giudice

dott.ssa Chiara Campagner - Giudice rel. est.

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3269/2015 R.G. promosso da:

A S.R.L. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. _____ e _____

attrice

e con l'intervento di

B S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. _____

contro

C _____ **D** _____
avv.ti _____ e _____
_____ rappresentati e difesi dagli

E _____ rappresentato e difeso dagli avv.ti _____ e _____

F _____ rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ e _____

G _____ **H** _____
_____ e _____
_____ rappresentati e difesi dagli avv.ti

I _____ **L** _____
_____ e _____
_____ rappresentati e difesi dall'avv.

M _____
_____ contumace



N , rappresentato e difeso dagli avv.ti ,

Convenuti

E con la chiamata in causa di

Q (per chiamata di H), rappresentati e difesi dagli avv.ti e

P (per chiamata di **N**), rappresentata e difesa dagli avv.ti

e

P (per chiamata di **G**), rappresentata e difesa dagli avv.ti

, e

Q (per chiamata di **I**), rappresentata e difesa dall'avv.

R S.P.A. (per chiamata di **L**), rappresentata e difesa dagli avv.ti e

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista la sentenza non definitiva di pari data;

rilevata l'opportunità di disporre ctu contabile, avente ad oggetto il seguente quesito: "letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti in giudizio, con facoltà di esaminare i documenti contabili (libro giornale, libro inventari, libro beni strumentali, libro soci, libro consiglio amministrazione, libro collegio sindacale, libro revisore contabile o in mancanza schede lavoro e relazioni revisore, registri IVA, schede contabili, di cui parte attrice ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c.) in contraddittorio con i ctp, con facoltà di accesso presso i pubblici uffici ed autorizzazione all'estrazione di copia di documenti, verifichi il ctu la correttezza delle appostazioni ai bilanci 2009 e 2010, menzionate nella sentenza non definitiva, tenuto conto delle doglianze espresse da parte attrice; determini, inoltre, ove dette poste debbano essere rettifiche in ragione della fondatezza delle doglianze espresse da parte attrice, il patrimonio netto di **U** srl alla chiusura degli esercizi 2009 e 2010; determini l'ammontare dei danni con riferimento ai diversi soggetti in causa, tenuto conto da un lato della carica rivestita, del



periodo di tempo in cui i medesimi ebbero ad assumerla e del grado di responsabilità di ciascuno, fornendo al riguardo ogni elemento tecnico ritenuto di utilità;
letti gli artt. 279 e 280 c.p.c.

P.Q.M.

rimette la causa sul ruolo; nomina ctu il dott. _____, noto all'ufficio; fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del 20 giugno 2019, ore 11.30.

Si comunichi alle parti e al ctu, dott. _____.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 7.2.2019

Il Presidente
Dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

Dott.ssa Chiara Campagner

WWW.OSSERVATORIODIRITTOIMPRESA.IT

